

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione Pag. 6834

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1983, n. 1272.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto universi-
tario di architettura di Venezia Pag. 6835

1984

LEGGE 4 agosto 1984, n. 464.

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio
geologico della Direzione generale delle miniere del Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e
geofisica del sottosuolo nazionale Pag. 6839

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1984, n. 465.

Misure urgenti per il personale precario delle unità sani-
tarie locali Pag. 6839

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 agosto 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certi-
ficati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982
(quadriennali), 1° settembre 1982 (quadriennali), 1° mar-
zo 1983 (biennali e quadriennali), 1° settembre 1983 (trien-
nali e quinquennali), 1° marzo 1984 (quadriennali e setten-
nali), relativamente alle cedole con godimento 1° settem-
bre 1984 e scadenza 1° marzo 1985 Pag. 6840

Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

DECRETO 8 agosto 1984.

Differimento al 3 dicembre 1984 del termine unico di
scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'eser-
cizio d'impresa delle S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto
Adriatico, Romana zucchero, Zuccherificio e raffineria di
Mizzana e Agricola Industriale emiliana A.I.E. Pag. 6841

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 aprile 1984, n. 466.

Riconoscimento della personalità giuridica della fonda-
zione « Romano Romanini », in Brescia Pag. 6841

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle
Comunità europee Pag. 6842

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coor-
dinato con la legge di conversione. (Proroga della fisca-
lizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al la-
voro nelle regioni Campania e Basilicata) Pag. 6843

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provedi-
menti concernenti il trattamento straordinario di integra-
zione salariale Pag. 6844

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di insegna-
menti universitari da coprire mediante trasferimento.
Pag. 6850

Ministero della sanità: Elenco n. 245 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 13 luglio 1984, n. 7000/R Pag. 6851

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6859

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Modificazioni all'ordinanza 22 maggio 1984, n. 223/FPC/ZA, concernente: « Costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli ». (Ordinanza n. 320/FPC/ZA) Pag. 6860

Contributo nelle spese per la installazione nelle regioni Abruzzo, Molise e Lazio di prefabbricati leggeri da destinare ad usi comunitari. (Ordinanza n. 321/FPC/ZA). Pag. 6860

Ministro per il coordinamento della protezione civile (Designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219): Nomina del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e precisazione di taluni termini. (Ordinanza n. 7/219/ZA) Pag. 6860

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cassano d'Adda e Lacchiarella Pag. 6861

Reiezione del piano regolatore generale del comune di Manerba del Garda Pag. 6861

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Capirolo, Godiasco, Cornale, Faloppio, Suzzara, Sermide, Gorle e Borgoforte e variante al piano di fabbricazione del comune di Castiglione d'Adda Pag. 6861

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 6861

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli. Pag. 6862

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6863

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 179ª seduta pubblica per lunedì 20 agosto 1984, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(4383)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 ottobre 1983, n. 1272.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Le norme dello statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1984
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 343

STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Art. 1.

L'Istituto universitario di architettura di Venezia contribuisce all'elaborazione e trasmissione della cultura architettonica e urbanistica, promuovendo studi e ricerche scientifiche e progettuali nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica, che valgono

a preparare gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura e in pianificazione territoriale e urbanistica a compimento degli studi relativi.

Art. 2.

L'Istituto universitario di architettura di Venezia è articolato in: corsi di laurea, scuole di specializzazione, dipartimenti, centri interdipartimentali, centri di servizi interdipartimentali.

Art. 3.

Dipartimenti, centri interdipartimentali, centri di servizi interdipartimentali, sono quelli definiti nel corso della sperimentazione organizzativa e didattica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 4.

L'IUAV comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:

istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia;
laboratorio di scienza delle costruzioni.

Oltre ai predetti istituti e laboratori è attivata la biblioteca centrale dell'Istituto universitario.

Art. 5.

La gestione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è affidata ai seguenti organi:

- a) consiglio di facoltà;
- b) consiglio di amministrazione;
- c) consiglio di corso di laurea in architettura;
- d) consiglio di corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica.

La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di facoltà e dei consigli di corso di laurea corrispondono alle norme stabilite dalle leggi vigenti. I consigli di corso di laurea hanno altresì il compito di programmare gli indirizzi e di coordinare i diversi corsi di insegnamento in collaborazione con il consiglio di facoltà e con i dipartimenti.

Art. 6.

L'IUAV si articola in:

corso di laurea in architettura;
corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica.

Art. 7.

Corso di laurea in architettura

Gli studi del corso di laurea in architettura hanno la durata di cinque anni e comprendono il numero complessivo di trenta annualità di insegnamento.

I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno di corso di laurea in architettura sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Il consiglio di facoltà determina caso per caso, in relazione all'indirizzo prescelto, a quale anno di corso possono essere ammessi gli studenti provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori, italiani o stranieri, e i laureati in altre discipline, stabilendo quali degli esami sostenuti sono convalidati.

L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento delle trenta annualità previste. Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.

Il consiglio di facoltà determina le equipollenze al fine del riconoscimento di lauree conseguite all'estero, con le modalità di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore numero 1592/1933.

Art. 8.

Il corso di laurea in architettura è articolato in quattro indirizzi:

progettazione architettonica;
tutela e recupero del patrimonio storico architettonico;
tecnologico;
urbanistico.

L'UAV indica nel manifesto annuale degli studi quali dei suddetti indirizzi sono attivati, specificandone i contenuti scientifici e didattici e gli obiettivi di formazione professionale.

Art. 9.

Per il corso di laurea in architettura sono attivabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 806, i seguenti insegnamenti, raccolti ai soli fini dell'organizzazione didattica, in nove aree disciplinari:

1. Area progettuale architettonica:

composizione architettonica (1^a annualità);
composizione architettonica (2^a annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1^a annualità);
progettazione architettonica (2^a annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
progettazione urbana.

2. Area della progettazione territoriale e urbanistica:

urbanistica (1^a annualità);
urbanistica (2^a annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1^a annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2^a annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata e idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
progettazione urbanistica (1^a annualità);
progettazione urbanistica (2^a annualità);
teoria dell'urbanistica (1^a annualità);
teoria dell'urbanistica (2^a annualità);
assetto del paesaggio.

3. Area storico-critica e del restauro:

storia dell'architettura (1^a annualità);
storia dell'architettura (2^a annualità);
storia dell'urbanistica (1^a annualità);
storia dell'urbanistica (2^a annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (3^a annualità);
storia del paesaggio urbano e rurale.

4. Area tecnologica:

tecnologia dell'architettura (1^a annualità);
tecnologia dell'architettura (2^a annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
organizzazione della produzione;
tecnologie del recupero edilizio;
programmazione edilizia.

5. Area impiantistica:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia;
impianti tecnici nell'edilizia;
infrastrutture di viabilità e trasporto.

6. Area fisico-matematica:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata.

7. Area della scienza e tecnica delle costruzioni:

statica;
consolidamento ed adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1^a annualità);
tecnica delle costruzioni (2^a annualità);
strutture prefabbricate.

8. Area socio economica:

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
aemografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale.

9. Area della rappresentazione:

disegno e rilievo;
applicazione di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
disegno e comunicazioni visive;
(storia della) tecnica della fotografia.

Nel manifesto annuale degli studi sono indicati, con la collocazione nelle rispettive aree disciplinari:

gli insegnamenti ufficiali attivati;
i corsi integrativi di quelli ufficiali;
gli insegnamenti svolti presso altre facoltà universitarie,
al fine del riconoscimento dell'esame.

Art. 10.

Discipline fondamentali e obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea in architettura sono:

- 1) composizione architettonica (1^a annualità);
- 2) urbanistica (1^a annualità);
- 3) storia dell'architettura (1^a annualità);
- 4) tecnologia dell'architettura (1^a annualità);
- 5) fisica tecnica e impianti;
- 6) istituzioni di matematica;
- 7) statica;
- 8) estimo ed esercizio professionale;
- 9) disegno e rilievo;
- 10) composizione architettonica (2^a annualità);

- 11) urbanistica (2^a annualità);
- 12) storia dell'architettura (2^a annualità);
- 13) tecnologia dell'architettura (2^a annualità);
- 14) progettazione architettonica (1^a annualità);
- 15) scienza delle costruzioni.

Le rimanenti tre discipline dovranno essere attinte:
 una nell'area 1 della progettazione architettonica;
 una nell'area 3 storico-critica e del restauro;
 una nell'area 8 socio-economico.

Art. 11.

Gli indirizzi del corso di laurea in architettura sono caratterizzati dalle annualità attinte dalle singole aree nel numero qui di seguito indicato.

Per l'indirizzo di progettazione architettonica:

tre annualità dell'area 1 progettazione architettonica;
 una annualità dell'area 2 della progettazione territoriale e urbanistica;
 una annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;
 una annualità dell'area 4 tecnologica;
 due annualità dell'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
 una annualità dell'area 9 della rappresentazione;
 tre annualità proprie dell'indirizzo saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Per l'indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico architettonico:

due annualità dell'area 1 progettuale architettonica;
 una annualità dell'area 2 della progettazione territoriale e urbanistica;
 tre annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;
 una annualità dell'area 4 tecnologica;
 una annualità dell'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
 una annualità dell'area 9 della rappresentazione;
 tre annualità saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Per l'indirizzo tecnologico:

una annualità dell'area 1 progettuale architettonica;
 una annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;
 tre annualità dell'area 4 tecnologica;
 una annualità dell'area 5 impiantistica;
 una annualità dell'area 6 fisico-matematica;
 una annualità dell'area 7 della scienza e tecnica delle costruzioni;
 una annualità dell'area 9 della rappresentazione;
 tre annualità saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Per l'indirizzo urbanistico:

tre annualità dell'area 2 della progettazione territoriale e urbanistica;
 una annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;
 una annualità dell'area 4 tecnologica;
 una annualità dell'area 6 fisico-matematica;
 due annualità dell'area 8 socio-economica;
 una annualità dell'area 9 della rappresentazione;
 tre annualità saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12.

Nel corso di laurea in architettura sono stabilite le seguenti priorità d'esame:

- istituzioni di matematica prima di statica;
- statica prima di scienza delle costruzioni;
- scienza delle costruzioni prima di tecnica delle costruzioni.

Art. 13.

Corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica

Gli studi del corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica hanno la durata di cinque anni e comprendono il numero complessivo di trenta annualità di insegnamento.

I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno di corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Il consiglio di facoltà determina caso per caso, in relazione all'indirizzo prescelto, a quale anno di corso possono essere ammessi gli studenti provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori, italiani o stranieri, e i laureati in altre discipline, stabilendo quali degli esami sostenuti sono convalidati. L'ammissione all'esame di laurea avviene dopo il superamento delle trenta annualità previste.

Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in pianificazione territoriale e urbanistica.

Il consiglio di facoltà determina le equipollenze al fine del riconoscimento di lauree conseguite all'estero.

Art. 14.

Il corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica è articolato in due indirizzi:

- pianificazione territoriale;
- pianificazione urbanistica.

L'IUAV indica nel manifesto annuale degli studi quale degli indirizzi di cui sopra sono attivati specificandone i contenuti scientifici e didattici e gli obiettivi di formazione professionale.

Art. 15.

Per il corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica sono attivabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, n. 806, i seguenti insegnamenti raccolti, ai soli fini dell'organizzazione didattica, in nove aree disciplinari:

1. Area della progettazione territoriale e urbanistica:

fondamenti di urbanistica;
 urbanistica;
 analisi dei sistemi urbani;
 analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1^a annualità);
 analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2^a annualità);
 diritto e legislazione urbanistica;
 diritto e legislazione ambientale;
 diritto regionale e degli enti locali;
 ecologia applicata;
 geologia applicata e idrogeologia;
 gestione urbanistica del territorio;
 organizzazione del territorio;
 progettazione del territorio (1^a annualità);
 progettazione del territorio (2^a annualità);
 progettazione urbanistica (1^a annualità);
 progettazione urbanistica (2^a annualità);
 teorie dell'urbanistica (1^a annualità);
 teorie dell'urbanistica (2^a annualità);
 teorie e tecniche della pianificazione;
 analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (3^a annualità);
 fondamenti di geografia.

2. Area progettuale architettonica:

caratteri tipologici dell'architettura;
 arte dei giardini;
 composizione architettonica (1^a annualità);
 composizione architettonica (2^a annualità);
 normative e legislazione per l'edilizia;
 progettazione architettonica;
 teoria dei modelli per la progettazione.

3. Area storico-critica e del restauro:

storia dell'architettura (1^a annualità);
 storia dell'architettura (2^a annualità);
 storia dell'urbanistica (1^a annualità);
 storia dell'urbanistica (2^a annualità);
 storia dell'architettura contemporanea;
 storia dell'arte;
 storia della cartografia;
 storia della città e del territorio;
 storia della critica e della letteratura architettonica;
 storia del paesaggio urbano e rurale;
 storia della scienza;
 storia della tecnologia;
 restauro architettonico;
 restauro urbano;
 teoria del restauro.

4. Area tecnologica:

cultura tecnologica della progettazione;
tecnologia dell'architettura;
ergonomia;
igiene ambientale;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecniche ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale.

5. Area impiantistica:

fisica tecnica e impianti;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani e territoriali;
infrastrutture di viabilità e trasporto;
ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia.

6. Area fisico-matematica:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale;
statistica applicata;
teoria dei sistemi.

7. Area della scienza e tecnica delle costruzioni:

statica;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni.

8. Area socio-economica:

economia urbana e regionale (1^a annualità);
economia urbana e regionale (2^a annualità);
antropologia culturale;
demografia;
econometria;
economia dei trasporti;
economia politico-agrafia;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
tecniche economiche e finanziarie della programmazione;
politica economica.

9. Area della rappresentazione:

disegno e rilievo;
applicazione di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
rappresentazione dei fenomeni territoriali;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
topografia.

Art. 16.

Discipline fondamentali e obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica sono:

- 1) fondamenti di urbanistica;
- 2) caratteri tipologici dell'architettura;
- 3) storia dell'architettura;
- 4) cultura tecnologica della progettazione;
- 5) fisica tecnica e impianti;
- 6) istituzioni di matematica;
- 7) statica;
- 8) economia urbana e regionale (1^a annualità);

9) disegno e rilievo;

10) progettazione urbanistica (1^a annualità);

11) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1^a annualità);

12) diritto e legislazione urbanistica;

13) infrastrutture di viabilità e trasporto;

14) modelli matematici per la progettazione territoriale;

15) sociologia urbana e rurale.

Le rimanenti tre discipline dovranno essere attinte:

una dall'area 1 della progettazione territoriale e urbanistica;

una dall'area 3 storico-critica e del restauro;

una nell'area 9 della rappresentazione.

Art. 17.

Gli indirizzi del corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica sono caratterizzati dalle annualità attinte dalle singole aree nel numero qui di seguito indicato.

Per l'indirizzo di pianificazione urbanistica:

tre annualità dell'area 1 progettazione territoriale e urbanistica;

una annualità nell'area 2 progettuale architettonica;

una annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 4 tecnologica;

una annualità dell'area 6 fisico-matematica;

due annualità dell'area 8 socio-economica;

una annualità dell'area 9 della rappresentazione;

tre annualità proprie dell'indirizzo saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Per l'indirizzo di pianificazione territoriale:

tre annualità dell'area 1 progettazione territoriale e urbanistica;

una annualità dell'area 2 progettazione architettonica;

una annualità dell'area 3 storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 4 tecnologica;

una annualità dell'area 6 fisico-matematica;

due annualità dell'area 8 socio-economica;

una annualità dell'area 9 della rappresentazione;

tre annualità proprie dell'indirizzo saranno scelte dallo studente in una rosa da specificare nel manifesto annuale degli studi.

Art. 18.

Nel corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica sono stabilite le seguenti priorità d'esame:

istituzioni di matematica prima di statica;

istituzioni di matematica prima di modelli matematici per la progettazione territoriale;

fondamenti di urbanistica prima di progettazione urbanistica.

Art. 19.

Per i rispettivi corsi di laurea il presidente, in accordo con il consiglio di corso di laurea, all'inizio dell'anno accademico, coordina e rende esecutivi i programmi e gli orari dei vari corsi.

Art. 20.

Per poter accedere all'esame di laurea, lo studente deve aver superato almeno 30 annualità, secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

Art. 21.

Per poter sostenere l'esame di laurea il candidato deve predisporre un elaborato in accordo con gli studi seguiti.

L'elaborazione della tesi è condotta nell'ambito del corso di laurea o dei singoli indirizzi, dei dipartimenti, dei laboratori, secondo quanto definito nel manifesto annuale degli studi.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi presentata dal candidato e, nella valutazione del curriculum del candidato relativo al corso di studi compiuto.

Per il corso di laurea in architettura lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti la tesi stessa.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

LEGGE 4 agosto 1984, n. 464.

Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico

Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.

Art. 2.

Poteri del Servizio geologico

Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1.

Art. 3.

Sanzioni

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo articolo 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO —
MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 13 agosto 1984, n. 465.

Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per il personale precario delle unità sanitarie locali, al fine di non pregiudicare la funzionalità dei servizi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 maggio 1984, sono prorogati dal 1° giugno 1984 sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN —
GORIA — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1984

Registro n. 51, foglio n. 5

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 agosto 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982 (quadriennali), 1° settembre 1982 (quadriennali), 1° marzo 1983 (biennali e quadriennali), 1° settembre 1983 (triennali e quinquennali), 1° marzo 1984 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1984 e scadenza 1° marzo 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante una emissione di CCT quadriennali con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 706802/66-AU-31 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 3.700 miliardi;

n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713267/66-AU-46 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 2.750 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 206828/66-AU-59 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di

credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1984 e scadenza 1° marzo 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° marzo 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

- all'8,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;
- all'8,25% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;
- al 7,65% per i CCT biennali 1° marzo 1983;
- all'8,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;
- al 7,75% per i CCT triennali 1° settembre 1983;
- all'8,25% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;
- al 7,65% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;
- all'8% per i CCT settennali 1° marzo 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 6033 del 18 agosto 1982, n. 706802 e n. 706803 del 23 febbraio 1983, n. 713267 e n. 713266 del 12 agosto 1983, n. 206828 e n. 206829 del 18 febbraio 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1985, è determinato nella misura:

- dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 6;
- dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 5;
- del 7,65% per i CCT biennali 1° marzo 1983, emessi per lire 3.700 miliardi, cedola n. 4;
- dell'8,25% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 4;
- del 7,75% per i CCT triennali 1° settembre 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 3;
- dell'8,25% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, cedola n. 3;
- del 7,65% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 2;
- dell'8% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di lire 2.336.800.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

- di lire 41.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;
- di lire 206.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;
- di lire 283.050.000.000 per i CCT biennali 1° marzo 1983;
- di lire 82.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;
- di lire 213.125.000.000 per i CCT triennali 1° settembre 1983;

di lire 639.375.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

di lire 191.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

di lire 680.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

(4347)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1984.

Differimento al 3 dicembre 1984 del termine unico di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana A.I.E.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, 3 luglio 1979 e 4 aprile 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico e Romana zucchero;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 aprile 1983, con il quale è fissato un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio delle imprese predette fino al 3 aprile 1984, ai sensi della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana A.I.E., quali società collegate alla S.p.a. Mario Maraldi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 maggio 1984, con il quale è autorizzata l'esecuzione del piano formulato dal commissario per le predette società ed è altresì differito di tre mesi il termine unico di scadenza della continuazione dell'esercizio d'impresa fissandolo al 3 luglio 1984, ai sensi del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62;

Viste le modifiche introdotte dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, di conversione del citato decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, giusta le quali il termine unico di scadenza può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984;

Viste le istanze del commissario in data 21 giugno 1984, volte ad ottenere l'estensione del termine massimo di scadenza previsto dalla citata legge 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, sulle istanze citate;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'estensione richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 agosto 1984;

Decreta:

Articolo unico

Il termine unico di scadenza della continuazione dell'esercizio di impresa delle S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana A.I.E., è differito al 3 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro

GORIA

(4350)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 aprile 1984, n. 466.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Romano Romanini », in Brescia.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Romano Romanini », in Brescia.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1984
Registro n. 29 Beni culturali, foglio n. 331

COMUNITA EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 2221/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2222/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2223/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2224/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2225/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2226/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2227/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2228/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2229/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1984, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2230/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1984, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2231/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2232/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2233/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2234/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2235/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2236/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2237/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2238/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2965/82 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2239/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2240/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, soprabiti e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 15 B (codice 0155), originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2241/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre sintetiche ed artificiali continue, della categoria di prodotti n. 33 (codice 0330), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2242/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di pelli fini, della categoria di prodotti n. 50 (codice 0500), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2243/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri indumenti di lavoro, della categoria di prodotti n. 76 (codice 0760), originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2244/84 della commissione, del 31 luglio 1984, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2245/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2246/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Pubblicati nel n. L 205 del 1° agosto 1984.

(196/C)

Regolamento (CEE) n. 2247/84 del Consiglio, del 30 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda l'estensione alle fragole di cui alla sottovoce 08.08 A ex II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 2248/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2249/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2250/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2251/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili (categoria 2) originari del Brasile.

Regolamento (CEE) n. 2252/84 della commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78.

Regolamento (CEE) n. 2253/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su certe importazioni di alcuni tipi di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d'America e che accetta gli impegni relativi ad altre importazioni dello stesso prodotto.

Regolamento (CEE) n. 2254/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle tute sportive a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 73 (codice 0730), originarie del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2255/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 2146/84 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2256/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'exportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 2257/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'exportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 2258/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2259/84 della commissione, del 1° agosto 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 90 del 1° aprile 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 103 del 16 aprile 1984.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 123 del 9 maggio 1984.

Publicati nel n. L 206 del 2 agosto 1984.

(197/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1984) inserendo in esso le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 9 agosto 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è differito al 30 novembre 1984.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, *all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».*

3. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, relativo ai lavori della com-

missione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, è differito al 31 ottobre 1984.

4. All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.

5. Il termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 2, decimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1984.

6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente quinto comma, valutato in lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, *all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per detto anno 1986 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91 ».*

6-bis. *A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del*

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire 130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

(I commi 7 e 8 sono soppressi).

8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il 25 novembre 1984.

8-ter. Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984.

Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, numero 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle regioni Campania e Basilicata, è differito alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.

1-bis. Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo alinea, dell'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione, previa intesa con il presidente della commissione medesima.

1-ter. Dopo le parole « approvazione stessa », di cui al terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine le delibere si intendono approvate ».

2. Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio

nazionale, inerenti alle attività per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali ivi compresa la Cassa integrazione guadagni.

3. Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle regioni di cui al primo comma e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-quater del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonché per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del precedente e del presente comma, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984 da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1984.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4250)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a. sede di Genova - Divisione impianti elettrici (DIM), comprensiva dello staff di settore con sede ed unità in Genova e divisione sistemi di movimentazione (DSM) sede in Genova Fegina, che dal 1° gennaio 1984 è divenuta Ansaldo sistemi industriali S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a., sede in Genova, divisione elettronica industriale - Settore elettronica (DEI-SCE) sede in Genova, unità operativa in Genova ed unità operativa in Milano; direzioni centrali in Genova e sede distaccata in Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Davide, con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessil Bellora, con sede e stabilimento in Albizzate (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catena, con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede in Gallarate e stabilimenti in Gallarate e Legnano (Milano), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delicia di Gorizia, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lari Annunziata di Lucca, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Greco serramenti di Luigi Greco di Cutura di Rende (Cosenza), è prolungata al 25 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resinex, con sede e stabilimento in Iseo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T. Italia già Todini Sud di Pomezia, è prolungata al 24 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN-PLA di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 all'11 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aviointeriors S.p.a., sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.M.E., industrie radio meccaniche elettriche di Roma, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti di Mongrando (Vercelli), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arancio Ferdinando di Grugliasco (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gramagna, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Friuli di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuovo poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiana Terni, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Calzaturificio La Superba, con sede legale in Ancona, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sata torcitura di Ascoli Piceno, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coprel, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Casorezzo, con sede e stabilimento in Casorezzo (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede e stabilimento in Ponteranica (Bergamo), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta), impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede legale in Livorno e stabilimento in Guasticce (Livorno), ora Nuova C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider S.p.a., con sede in Collesalveti (Livorno), è prolungata al 7 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tonello Silvio & Attilio, con sede e stabilimento in Campodarsego (Padova), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soliveri, con sede e stabilimento in Caravaggio (Bergamo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana Ingranaggi Maag, sede in Rozzano (già corrente in Milano) e stabilimento in Rozzano (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Ravenna e stabilimento in Forlì, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo e Tebaldini, con sede in Pinerolo (Torino), cantieri in Villar Perosa (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.B.M. di Serra dé Conti (Ancona), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipa, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benninger di Calenzano (Firenze), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siel, sede in Lagonegro (Potenza), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Coop. r.l. Centralvalli di Potenza, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre Imballaggi e C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 7 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rostagno e Cassullo S.p.a., sede in Rivara Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 1° dicembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta, ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolci di Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Campoflex, con sede e stabilimento in Molino di Altissimo (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siad, macchine impianti, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sclaverano di Venaria (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De' Medici & C., con sede legale e stabilimento in Milano, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia di Foggia, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perziano con sede e stabilimento in Casale sul Sile (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea, con sede in Milano e stabilimento in Ivrea (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. In-Pla di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Regipak, con sede e stabilimento in Pioltello Limito (Milano), è prolungata al 3 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta Overseas Drilling Co. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Udine, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetroblock di Anagni (Frosinone), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petruzzi e Branca, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Macfur, con sede e stabilimento in Guardamiglio (Milano), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 12 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta T.A.R., con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Castiglioni, con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli, con sede in Milano e stabilimento e uffici in Mortara (Pavia), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta, ora S.r.l. Baratta, con stabilimento in Alessandria, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolci di Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata all'11 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Lavemetal, con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 1° ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irpad sud, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 6 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano ed uffici e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche (corso di laurea in statistica):

- elementi di matematica;
- statistica economica (corso elementare);
- statistica giudiziaria (semestrale);
- statistica sociale (semestrale);
- statistica sanitaria (semestrale);
- sociologia generale;
- geografia politica ed economica;
- antropometria (semestrale);
- biometria (compl.).

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria aeronautica):

- elettronica applicata (aeronautici, meccanici).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

- biologia generale applicata agli studi medici;
- fisica medica;
- materiali dentari;
- microbiologia (semestrale);
- patologia speciale odontostomatologica;
- protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno).

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori:

- letteratura della lingua francese 1-2 (I-II lingua);
- interpretazione consecutiva in italiano dal francese 1-2 (I-II lingua);
- traduzione in italiano dal francese 1-2-3-4 (II lingua);
- traduzione dall'italiano in francese 1-2-3-4 (II lingua);
- tecnica e corrispondenza commerciale italiana I;
- traduzione in italiano dall'inglese 1-2 (I lingua);
- lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (I lingua);
- lingua inglese con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua);
- traduzione in italiano dall'inglese con elementi di traduzione specializzata 1-2 (I lingua);
- interpretazione consecutiva dall'italiano in inglese 1-2 (I lingua);
- letteratura della lingua tedesca 1-2 (I-II lingua);
- interpretazione simultanea in italiano dal tedesco 1-2 (I-II lingua);
- interpretazione consecutiva dall'italiano in tedesco 1-2 (I lingua);
- traduzione in italiano dal tedesco con elementi di traduzione specializzata 1-2 (I lingua);
- lingua tedesca con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua);
- traduzione in italiano dal tedesco 1-2 (I lingua);
- traduzione dall'italiano in tedesco 1-2-3-4 (II lingua);
- letteratura della lingua olandese 1-2 (II lingua);
- traduzione dall'italiano in olandese 1-2-3-4 (II lingua);
- traduzione in italiano dall'olandese 1-2-3-4 (II lingua);
- lingua serbo-croata con esercitazioni pratiche 1-2-3-4 (II lingua);
- interpretazione simultanea in italiano dal russo 1-2 (II lingua);

- interpretazione consecutiva in italiano dal russo 1-2 (II lingua);
- letteratura della lingua slovena 1-2 (II lingua);
- interpretazione consecutiva in italiano dallo sloveno 1-2 (II lingua);
- interpretazione simultanea in italiano dallo sloveno 1-2 (II lingua);
- traduzione in italiano dallo sloveno 1-2-3-4 (II lingua);
- interpretazione simultanea in italiano dallo spagnolo 1-2 (II lingua);
- interpretazione consecutiva in italiano dallo spagnolo 1-2 (II lingua);
- lingua, civiltà ed istituzioni italiane 1-2;
- interpretazione simultanea dall'italiano in francese 1-2 (I lingua);
- interpretazione simultanea in italiano dall'olandese 1-2 (II lingua);
- traduzione dall'italiano in inglese 1-2-3-4 (II lingua);
- elementi clinici relativi alle scienze mediche (compl.);
- elementi di diritto pubblico e privato (compl.);
- fondamenti di economia (compl.).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in conservazione dei beni culturali):

- storia moderna (fond.);
- storia contemporanea (fond.);
- paleografia latina (fond.);
- sfragistica (compl.);
- storia della tradizione manoscritta (compl.);
- bibliologia (compl.);
- bibliografia (compl.);
- biblioteconomia (compl.);
- restauro del libro (compl.);
- storia del libro e della stampa (compl.);
- teorie e tecniche della catalogazione e classificazione (compl.);
- gestione automatica degli archivi e delle biblioteche (compl.);
- informatica documentale (compl.);
- elegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (compl.);
- estetica (compl.);
- storia della miniatura (compl.);
- storia dell'arte delle aree extraeuropee I (compl.);
- storia delle tecniche artistiche (compl.);
- teoria e tecniche del restauro architettonico (compl.);
- teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (compl.);
- legislazione dei beni culturali e ambientali (fond.);
- legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (fond.);
- archivistica generale e storia degli archivi (compl.);
- archivistica speciale (compl.);
- diplomazia (compl.);
- filologia latina medioevale e umanistica (compl.);
- teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nello status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(4331)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 245 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 13 luglio 1984, n. 7000/R

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITÀ MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|-----------------|---|---|---|--|
| 1 | Alfa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5 | <i>Eparbase complex</i> 20 flaconcini × 10 ml uso orale 30 flaconcini × 10 ml uso orale | 9601/E 9601/E | 28- 7-1972 28- 7-1972 |
| 2 | I.F.C.I. - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., cod. fisc. 02201630379, sede e domicilio fiscale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli n. 2 | <i>Mugal (ora Antalgora)</i> 12 pastiglie | 2839 | 13- 1-1950 1- 3-1971 10-11-1981 |
| 3 | Wassermann S.r.l., cod. fisc. 00878760370, sede e domicilio fiscale in Bologna, via del Faggiolo, 42 | <i>Sasperos</i> flacone 60 ml dosato a mg 125/5 ml . . . flacone 100 ml dosato a mg 125/5 ml . . . flacone 60 ml dosato a mg 250/5 ml . . . flacone 60 ml dosato a mg 500/5 ml . . . flacone 100 ml dosato a mg 500/5 ml . . . ast. 40 compresse g 1 flacone 10 ml gocce | 22790/A 22790/A 22790/A-1 22790/A-2 22790/A-2 22790/1 22790/B | 12-10-1976 23-12-1977 4-11-1982 12-10-1976 23-12-1977 4-11-1982 12-10-1976 23-12-1977 4-11-1982 12-10-1976 23-12-1977 4-11-1982 5- 6-1981 4-11-1982 27- 2-1975 9- 1-1979 4-11-1982 |
| 4 | Pietro Negroni S.p.a., cod. fisc. 00111110198, sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio, 4 | <i>Zooepatina</i> uso veterinario flacone con tappo perforabile da 100 ml . | 6912 | 23- 8-1952 |
| 5 | Aesculapius laboratorio chimico farmaceutico S.p.a., cod. fisc. 00779280155, ora Laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini S.a.s., cod. fisc. 00395270481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3 | <i>Sintopenyl</i> 1 flacone iniettabile 100 mg + solvente . . 3 flaconi iniettabili da 100 mg + solvente . 6 flaconi iniettabili da 100 mg + solvente . 12 flaconi iniettabili da 100 mg + solvente 12 flaconi iniettabili da 250 mg + solvente 12 flaconi iniettabili da 500 mg + solvente 12 flaconi iniettabili da 1000 mg + solvente | 20866/A 20866/A 20866/A 20866/A 20866/A-1 20866/A-2 20866/A-3 | 5-10-1977 5-10-1977 5-10-1977 5-10-1977 5-10-1977 5-10-1977 5-10-1977 |
| 6 | Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., cod. fiscale 00482630480, sede e domicilio fiscale in Firenze, via D. Veneziano, 13 | <i>Emopon</i> 6 flaconi ml 5 uso orale flacone g 125 di sciroppo <i>Pireuma</i> 6 fiale × 5 ml | 2258 2258/A 2038 | 28- 7-1949 10- 8-1963 1- 6-1976 17- 1-1981 16- 4-1952 10- 8-1963 17- 1-1981 6- 6-1949 13-12-1954 2- 1-1968 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|--------------------|--|--|-------------------------------|--|
| 7 | Bruschettini S.r.l., cod. fisc. 00265870105, sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6 | <i>Deltamicil oftalmico</i> flacone 3 ml collirio | 14364 | 30- 6-1976 |
| 8 | Farge S.r.l., cod. fisc. 00262950108, sede e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12 | <i>Piraxil</i> 6 microsupposte | 20543/A-2 | 14-10-1981 |
| 9 | Vecchi e Piam S.a.s., cod. fisc. 00244540100, sede e domicilio fiscale in Genova, via P. Semeria, 5 | <i>Emoantitossina composta B12</i> 6 tubetti x 15 ml uso orale | 2832 | 18- 1-1950 24-11-1953 27- 1-1962 |
| | | 10 tubetti x 15 ml uso orale | 2832 | 18- 1-1950 24-11-1953 27- 1-1962 |
| | | <i>Emoantitossina composta 3000</i> 10 fialoidi x 15 ml uso orale | 2832/1 | 25- 2-1972 25- 1-1973 6- 6-1981 |
| | | <i>Emozide B6</i> flacone 200 ml sciroppo | 10252 | 20- 7-1955 23-10-1956 20- 8-1957 10- 3-1973 |
| | | <i>Emozide B6 forte</i> 6 fialoidi 15 ml | 10252/1 | 20- 8-1957 10- 3-1973 |
| 10 | Laboratorio farmaceutico C.T., cod. fiscale 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri, 71 | <i>Abetol</i> 30 compresse 100 mg | 24480 | 25- 6-1981 |
| | | <i>Cephos</i> flacone 35 g lattanti flacone 35 g bambini | 24481/A | 25- 6-1981 |
| | | | 24481/A-1 | 25- 6-1981 |
| | | <i>Chophytol</i> flacone 40 ml gocce | 8420/A | 1- 3-1971 |
| | | <i>Citicortex</i> 5 fiale liof. + 5 fiale solvente | 22081/1 | 20-11-1971 28-10-1975 |
| | | 10 fiale liof. + 10 fiale solvente | 22081/1 | 20-11-1971 28-10-1975 |
| | | <i>Eusulpid</i> 5 fiale 2 ml | 23121 | 20- 4-1974 29- 7-1977 |
| | | 20 capsule 50 mg | 23121/A | 20- 4-1974 29- 7-1977 |
| | | 30 compresse 200 mg | 23121/B | 20- 4-1974 29- 7-1977 |
| | | <i>Minidox</i> 8 capsule 100 mg | 22204 | 1- 3-1971 |
| | | 10 capsule 100 mg | 22204 | 1- 3-1971 |
| | | 16 capsule 100 mg | 22204 | 1- 3-1971 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--|
| | <i>Segue:</i> Laboratorio farmaceutico C.T., cod. fisc. 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri, 71 | Neocobal 15 capsule | 21802 | 20- 4-1970 |
| | | Tonobrein 20 confetti | 22115 | 1- 3-1971 23-11-1981 |
| | | Udicit « 5 » 10 fiale di liof. + 10 fiale di solvente 20 mg 5 fiale di liof. + 5 fiale solvente mg 50 . . | 21725 21725/1 | 9- 2-1970 25- 1-1980 |
| 11 | Salsbury Laboratories Incorporation Charles City-Iowa (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Solvay veterinaria S.r.l., cod. fisc. 00278930490, sede e domicilio fiscale in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave, 6 | MD-VAC uso veterinario 1 flac. × 1000 dosi + 1 flac. dil. 200 ml | 24740 | 18- 6-1983 |
| 12 | Duphar BV di Amsterdam (Olanda), rappresentata in Italia dalla Solvay veterinaria S.r.l., cod. fisc. 00278930490, sede e domicilio fiscale in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave, 6 | Poulvac P uso veterinario 1 scatola × 1000 dosi vaccino | 24877 | 10- 6-1983 |
| 13 | Bioresearch S.p.a., cod. fisc. 03942750153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A | Samyr « 50 » 5 fiale liof. + 5 fiale solvente da 3 ml . . | 22865/5 | 27- 9-1976 25- 1-1980 16- 8-1983 |
| 14 | Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1 | Norden ritardo 5 fiale 1 ml | 2588/C | 19- 6-1965 15- 1-1968 9- 8-1968 |
| 15 | Dompè farmaceutici S.p.a., codice fiscale numero 00791570153, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Martino, 12 | Artrosil B1 5 fiale 10 ml + 5 fiale 1 ml Artrosil B1-B12 5 fiale 10 ml + 5 fiale ml 1 | 8959/A-1 8959/B-1 | 26- 5-1954 30- 6-1973 |
| | | Fluifort 20 bustine granulato 5 g 30 bustine granulato 5 g 60 bustine granulato 5 g | 23834/A 23834/A 23834/A | 22- 4-1981 29- 9-1981 22- 4-1981 29- 9-1981 22- 4-1981 29- 9-1981 |
| 16 | Edmond Pharma S.r.l., cod. fisc. 00804270155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Galdames n. 58 | Mentoformio (ora Neomentoformio) 1 fiale 5 ml per uso stomatologico | 9089 | 30- 6-1954 11- 6-1962 8- 3-1969 18-10-1983 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|-----------------|--|---|--|--|
| 17 | F.A.M.A. S.r.l., cod. fisc. 00714740156, sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Sauli numero 21 | <i>Piperid</i> gocce flacone 20 cc flacone 25 cc <i>Teoglicina</i> 5 supposte sedative | 13954/A 13954/A 7965/B | 19- 5-1958 4 7-1959 19- 5-1958 4 7-1959 26- 7-1966 |
| 18 | Farmitalia Carlo Erba S.p.a., codice fiscale n. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24 | <i>Celldog C</i> uso veterinario 1 dose + diluente 2 ml <i>Celldog C-E</i> uso veterinario 1 flacone di vaccino liof. + 1 fiala solvente <i>Gabbropt</i> uso veterinario 1 dose di vaccino 5 dosi di vaccino 10 dosi vaccino 25 dosi vaccino <i>Gabbrova</i> iniettabile uso veterinario (vaccino vivo attenuato contro la malattia di Marek) 200 dosi con diluente 40 ml <i>Liodog «L»</i> uso veterinario 1 dose di vaccino <i>Vaccino vivo pseudopeste pulcini</i> uso veterinario flacone da 25 dosi oculo nasali flacone da 50 dosi oculo nasali flacone da 100 dosi oculo nasali flacone da 250 dosi oculo nasali flacone da 500 dosi oculo nasali flacone da 1000 dosi oculo nasali flacone da 50 dosi via orale flacone da 100 dosi via orale flacone da 250 dosi via orale flacone da 1000 dosi via orale | 22997 22996 22673 22673 22673 22673 22568 23258 20347 20347 20347 20347 20347 20347 20347/A 20347/A 20347/A 20347/A | 16- 7-1975 21- 9-1979 29- 7-1975 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 21- 9-1979 |
| 19 | Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l., cod. fisc. 04418120152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Vittorio Veneto, 22 | <i>Epadora B</i> 12 5 fiale da 1 ml flacone da g 100 30 fialoidi da ml 10 <i>Epadora B/12 con Sorbitolo</i> flacone x ml 100 di sciroppo 10 flaconcini x 15 ml di sciroppo | 10203 10203/A 10203/A 10203/B 10203/B | 23- 1-1962 30- 6-1955 27-11-1971 27- 9-1963 26-10-1979 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|--------------------|---|--|--|--|
| | <i>Segue:</i> RBS Pharma - Roger Bellon Schoum S.p.a., cod. fisc. 00795210152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Kuliscioff, 6 | <i>Niflam</i> 30 capsule in tubo 50 capsule in tubo 100 capsule in tubo | 22824 22824 22824 | 30-10-1973 2- 7- 1980 30-10-1973 2- 7- 1980 30-10-1973 2- 7- 1980 |
| 26 | Prodotti Roche S.p.a., cod. fisc. 00747170157, sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 | <i>Fluprim Roche</i> 30 confetti | 16801 | 7- 3-1960 |
| 27 | Selvi e C. S.p.a., cod. fisc. 00814040150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gallarate numero 184 | <i>Euvasal</i> 20 capsule 100 mg 20 capsule 200 mg | 24266 24266/1 | 10-12-1980 24- 3-1982 |
| 28 | Dott. A. Torre farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00754530152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Forlanini, 15 | <i>Torreplex tipo due</i> 10 flaconi da 15 g <i>Torreplex</i> 15 bustine da g 15 | 12139/B 12139/C | 2- 1-1968 25-11-1982 4- 2-1972 |
| 29 | Istituto Franco Tosi S.p.a., codice fiscale numero 00714910155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Bertola da Novate, 14 | <i>A SAC ritardo</i> 25 capsule 50 capsule | 17066/A 17066/A | 8- 2-1961 30- 3-1966 8- 2-1961 30- 3-1966 |
| 30 | Vis farmaceutici S.p.a., Istituto scientifico delle Venezie, cod. fisc. 00208120287, sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria, 54 | <i>Biocomplex vis</i> 10 fiale iniettabili x 2 ml | 12776/A-1 | 13- 3-1962 27- 9-1963 3- 6-1964 10-11-1965 |
| 31 | Chiesi farmaceutici S.p.a., codice fiscale numero 00164430340, sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26 | <i>Vasodilene</i> flacone gocce da 20 ml | 17466/B | 14- 6-1968 |
| 32 | Farnex laboratori S.p.a., cod. fic. 00358400331, sede e domicilio fiscale in Piacenza, via Morigi, 45 | <i>Espiran</i> 6 fiale aerosol da 10 ml <i>Ottimal</i> 6 fiale 2 ml 4 mg 30 capsule 25 mg 6 supposte 50 mg <i>Ozopulmin</i> 6 fiale 10 ml 20 mg <i>Sulinol</i> 30 compresse da 100 mg | 23154/B 23221 23221/A 23221/B 10226/2 24184 | 25- 7-1979 12-10-1976 12-10-1976 12-10-1976 19- 3-1980 22-11-1980 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|-----------------|--|--|--|--|
| 33 | Istituto Gentili S.p.a., cod. fisc. 00109910505, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 | Cevigen 5 fiale 100 mg 2/ml 10 fiale 100 mg 2 ml 3 fiale 500 mg × 5 ml 10 fiale 200 mg/2ml 20 compresse ctg 5 10 compresse ctg 25 | 6970 6970 6970/1 6970/2 6970/A 6970/A-1 | 23- 2-1959 2- 9-1952 23- 2-1959 2- 9-1952 23- 2-1959 2- 9-1952 23- 2-1959 2- 9-1952 |
| | | Gliconorm 20 compresse da g 0,25 | 16238 | 23- 1-1960 |
| | | Ipogen 30 compresse | 17310 | 16- 5-1960 |
| | | Tocogen 6 fiale da 1 ml 3 fiale da 2 ml 5 fiale da 2 ml | 7167 7167/1 7167/1 | 28- 6-1965 28- 6-1965 28- 6-1965 |
| 34 | Laboratorio Guidotti S.p.a., codice fiscale numero 00678100504, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40 | Endydol granulare all'arancia 10 bustine da g 10 20 bustine da g 10 Endydol granulare per bambini 10 bustine da g 7,5 20 bustine da g 7,5 | 22276/A 22276/A 22276/A-1 22276/A-1 | 15-10-1971 15-10-1971 15-10-1971 15-10-1971 |
| 35 | Farmaceutici Caber S.r.l., codice fiscale numero 00070340393, sede e domicilio fiscale in Ravenna, via Trieste, 41, già della ditta Cristalfarma S.r.l., cod. fisc. 0075842015, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168 | Maghen 30 compresse × 25 mg | 24594 | 24- 3-1982 |
| 36 | Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a., cod. fisc. 01103160584, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello numero 15 | Biovigor cortex tipo 100 scatola 5 fiale + 5 scatola 6 fiale + 6 scatola 10 fiale + 10 Biovigor cortex tipo 200 scatola 6 fiale + 6 | 22136 22136 22136 22136/1 | 21- 2-1980 23-11-1981 4- 3-1982 21- 2-1980 23-11-1981 4- 3-1982 21- 2-1980 23-11-1981 4- 3-1982 23-11-1981 4- 3-1982 |
| 37 | Dessy S.r.l., cod. fisc. 06235450589, sede e domicilio fiscale in Lavinio (Roma), via alla Marina, 71, già della ditta Sirt B.B.P., laboratorio farmaceutico S.r.l., codice fiscale 00302820824, con sede in Palermo, via Marinuzzi, 132 | Panbetal 10 fiale 2 ml 10 flaconi da 10 ml di sciroppo | 1520 1520/B | 17- 3-1982 17- 3-1982 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data di registrazione |
|-----------------|---|---|-----------------------------|---|
| 38 | Novo industri A/S Copenaghen (Danimarca), rappresentata in Italia dalla Novo farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 03918040589, sede e domicilio fiscale in Roma, via Trebazia numero 30 | <i>Insulina novo</i> flacone da 10 ml × 400 U.I. | 9693/1 | 1- 2-1955 24- 1-1963 20- 1-1982 |
| 39 | Sigma Tau, industrie farmaceutiche riunite S.p.a., cod. fisc. 00410650584, sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 | <i>Hepa Factor Complex</i> 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente | 21729 | 9- 3-1970 12-10-1976 |
| 40 | Squibb S.p.a., cod. fisc. 00405630583, sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73 | <i>Penicillina G potassica</i> flacone da 500.000 U.I. | 3060/N | 10-10-1957 |
| 41 | Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., cod. fisc. 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25 | <i>Tonoliver ferro</i> flacone 150 g 5 flaconi ml 7,5 con tappo serbatoio | 18376 18376/A | 17- 3-1961 19- 8-1974 16- 2-1973 19- 8-1974 |
| 42 | Cifa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00527280010, sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia, 10 | <i>Cifamycin « B »</i> 1 flacone 500.000 U.I. + g 0,50 di diidrostreptomomicina solfato + complesso B + fiala diluente 3 ml <i>Cifamycin uso veterinario</i> flacone × U.I. 1.000.000 di penicillina + g 1 di diidrostreptomomicina + fiala diluente | 10182/D 10182/C | 1- 7-1960 22-12-1960 8- 7-1961 9- 9-1965 12- 9-1959 22-12-1960 21- 7-1964 |
| 43 | Ciba Geigy S.p.a., cod. fisc. 00826480154, sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,500 | <i>Rimactan</i> 12 capsule 150 mg 16 capsule da 150 mg 24 capsule 150 mg | 21624 21624 21624 | 19- 8-1970 19- 8-1970 19- 8-1970 |
| 44 | Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., codice fiscale n. 00422110585, sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39 | <i>Trinogin uso umano</i> 10 candelette | 14336 | 10-11-1958 7- 3-1960 27- 5-1960 |
| 45 | Glaxovet S.p.a., cod. fisc. 01228930234, sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, già della ditta prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., cod. fisc. 00422110585, sede e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39 | <i>Trinogin uso veterinario</i> 6 capsule 24 capsule | 14336/A 14336/A | 2-11-1959 2- 2-1962 2-11-1959 2- 2-1962 |
| 46 | S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche, codice fiscale n. 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, già della ditta Schiapparelli farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00556960375, sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99, n. 5 | <i>Glutamin fosforo</i> 5 flaconcini uso orale 10 bustine da g 10 di granulare effervescente flacone da g 100 di granulare effervescente | 19589 19589/C 19589/C | 5- 1-1982 5- 1-1982 5- 1-1982 |
| 47 | Laboratori U.C.B. S.p.a., cod. fisc. 00471770016, sede e domicilio fiscale in Torino, via Stefano Clemente, 8 | <i>Esucos</i> flacone da 15 ml di gocce | 19634/D | 5- 3-1970 |

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 13 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

| VALU E | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Frieste | Venezia |
|----------------------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Dollaro USA . | 1793 — | 1793 — | 1793,45 | 1793 — | — | — | 1793,400 | 1793 — | 1793 — | 1793 — |
| Marco germanico . | 614,760 | 614,760 | 614,75 | 614,760 | — | — | 614,500 | 614,760 | 614,760 | 614,76 |
| Franco francese | 200,350 | 200,350 | 200,20 | 200,350 | — | — | 200,370 | 200,350 | 200,350 | 200,35 |
| Fiorino olandese | 545,890 | 545,890 | 548 — | 545,890 | — | — | 545,900 | 545,890 | 545,890 | 545,89 |
| Franco belga . | 30,441 | 30,441 | 30,42 | 30,441 | — | — | 30,435 | 30,441 | 30,441 | 30,44 |
| Lira sterlina . | 2344,050 | 2344,050 | 2345 — | 2344,050 | — | — | 2345,800 | 2344,050 | 2344,050 | 2344,05 |
| Lira irlandese | 1894 — | 1894 — | 1894 — | 1894 — | — | — | 1892 — | 1894 — | 1894 — | — |
| Corona danese | 168,880 | 168,880 | 168,90 | 168,880 | — | — | 168,890 | 168,880 | 168,880 | 168,88 |
| E.C.U. | 1378,100 | 1378,100 | 1378 — | 1378,100 | — | — | 1379,200 | 1378,100 | 1378,100 | 1378,10 |
| Dollaro canadese | 1368,800 | 1368,800 | 1370 — | 1368,800 | — | — | 1368,500 | 1368,800 | 1368,800 | 1368,80 |
| Yen giapponese . | 7,366 | 7,366 | 7,36 | 7,366 | — | — | 7,368 | 7,366 | 7,366 | 7,36 |
| Franco svizzero . | 730,620 | 730,620 | 730 — | 730,620 | — | — | 729,950 | 730,620 | 730,620 | 730,62 |
| Scellino austriaco . | 87,610 | 87,610 | 87,53 | 87,610 | — | — | 87,600 | 87,610 | 87,610 | 87,61 |
| Corona norvegese . | 214,450 | 214,450 | 214,50 | 214,450 | — | — | 214,550 | 214,450 | 214,450 | 214,45 |
| Corona svedese . . . | 212,930 | 212,930 | 212,80 | 212,930 | — | — | 213 — | 212,930 | 212,930 | 219,93 |
| FIM | 293,750 | 293,750 | 293,25 | 293,750 | — | — | 293,600 | 293,750 | 293,750 | — |
| Escudo portoghese . | 11,780 | 11,780 | 11,88 | 11,780 | — | — | 11,850 | 11,780 | 11,780 | 11,78 |
| Peseta spagnola . | 10,826 | 10,826 | 10,82 | 10,826 | — | — | 10,825 | 10,826 | 10,826 | 10,82 |

Media dei titoli del 13 agosto 1984

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Rendita 5% 1935 | 65 — | Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86 . | 101,675 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . | 92,250 | » » » » 1-10-1982/86 . | 101,750 |
| » 6% » » 1971-86 . | 89,550 | » » » » 1-11-1982/86 . | 101,450 |
| » 6% » » 1972-87 . | 89,200 | » » » » 1-12-1982/86 . | 101,800 |
| » 9% » » 1975-90 . | 91 — | » » » » 1- 7-1983/86 . | 100,250 |
| » 9% » » 1976-91 . | 88,150 | » » » » 1- 8-1983/86 . | 100,175 |
| » 10% » » 1977-92 . | 97,950 | » » » » 1- 9-1983/86 . | 100,075 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 91,550 | » » » » 1-10-1983/86 . | 100,125 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 80 — | » » » » 1- 1-1983/87 . | 101,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . | 93 — | » » » » 1- 2-1983/87 . | 101,850 |
| » » » » 14-1981/86 16% | 101,250 | » » » » 1- 3-1983/87 . | 101,900 |
| » » » » 16-1981/86 16% | 104,250 | » » » » 1- 4-1983/87 . | 101,500 |
| » » » » TR 2,5% 1983/93 | 91,450 | » » » » 1- 5-1983/87 . | 101,425 |
| » » » » Ind. ENI 1- 8-1988 | 101,500 | » » » » 1- 6-1983/87 . | 101,625 |
| » » » » » EFIM 1- 8-1988 | 101,100 | » » » » 1-11-1983/87 . | 100,150 |
| » » » » » 1- 9-1982/84 | 99,975 | » » » » 1-12-1983/87 . | 100,350 |
| » » » » » 1-10-1982/84 | 100,100 | » » » » 1- 7-1983/88 . | 101,725 |
| » » » » » 1-11-1982/84 | 100,350 | » » » » 1- 8-1983/88 . | 101,500 |
| » » » » » 1-12-1982/84 | 100,325 | » » » » 1- 9-1983/88 . | 101,300 |
| » » » » » 1- 1-1983/85 | 100,250 | » » » » 1-10-1983/88 . | 101,200 |
| » » » » » 1- 2-1983/85 | 100,400 | » » » » 1-11-1983/88 . | 101,225 |
| » » » » » 1- 3-1983/85 | 100,300 | » » » » 1-12-1983/90 . | 101,225 |
| » » » » » 1- 4-1983/85 | 100,300 | Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 . | 99,500 |
| » » » » » 1- 5-1983/85 | 100,450 | » » » » 18% 1- 1-1985 | 101,200 |
| » » » » » 1- 6-1983/85 | 100,850 | » » » » 17% 1- 5-1985 | 101,325 |
| » » » » » 1- 1-1982/86 | 101,775 | » » » » 17% 1- 7-1985 | 101,900 |
| » » » » » 1- 3-1982/86 | 101,550 | » » » » 17% 1-10-1985 | 101,750 |
| » » » » » 1- 5-1982/86 | 101,675 | » » » » 16% 1- 1-1986 | 101,625 |
| » » » » » 1- 6-1982/86 | 101,850 | » » » » Nov. 12% 1-10-1987 | 94,700 |
| » » » » » 1- 7-1982/86 | 101,975 | Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% . | 109,750 |
| » » » » » 1- 8-1982/86 | 102 — | » » » » 22-11-1982/89 13% | 105,300 |
| | | » » » » 1983/90 11,50% | 99,750 |

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1984

| | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Dollaro USA | 1793,200 | Lira irlandese | 1893 — | Scellino austriaco | 87,605 |
| Marco germanico | 614,630 | Corona danese | 168,885 | Corona norvegese | 214,500 |
| Franco francese | 200,360 | E.C.U. | 1378,650 | Corona svedese | 212,965 |
| Fiorino olandese | 545,895 | Dollaro canadese | 1368,650 | FIM | 293,675 |
| Franco belga | 30,438 | Yen giapponese | 7,367 | Escudo portoghese | 11,815 |
| Lira sterlina | 2344,925 | Franco svizzero | 730,285 | Peseta spagnola | 10,825 |

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'ordinanza 22 maggio 1984, n. 223/FPC/ZA, concernente: « Costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli ». (Ordinanza n. 320/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 concernente costruzione di edifici commerciali e scolastici in Pozzuoli;

Considerato che la cennata ordinanza si conferiva all'ufficio speciale regionale per la Campania di svolgere l'attività relativa alla prosecuzione dell'intervento per la costruzione di edifici scolastici e commerciali in Pozzuoli;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al provveditore alle opere pubbliche per la Campania anche in considerazione che l'ufficio speciale cesserà la sua attività per effetto della imminente cessazione della gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Basilicata e Campania;

Acquisito l'assenso del provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 8 dell'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 è sostituito dal seguente:

« L'attuazione della presente ordinanza, compresa la stipulazione delle relative convenzioni, è affidata al provveditore alle opere pubbliche per la Campania che si avvale della convenzionata "Bonifica S.p.a." con sede in Roma ».

Art. 2.

Al provveditore alle opere pubbliche per la Campania è attribuito, per l'incarico di cui al precedente articolo, un compenso speciale ragguagliato alla misura del compenso stabilito per l'ingegnere capo nominato per gli interventi di cui all'ordinanza n. 223/FPC/ZA del 22 maggio 1984 (0,50% del compenso percepito dal direttore dei lavori).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4292)

Contributo nelle spese per la installazione nelle regioni Abruzzo, Molise e Lazio di prefabbricati leggeri da destinare ad usi comunitari. (Ordinanza n. 321/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 285/FPC/ZA del 12 luglio 1984;

Vista la nota n. 10886 del 23 luglio 1984 con la quale la Caritas italiana propone di installare, alle stesse condizioni offerte per l'Umbria e la Campania, anche nelle zone dell'Abruzzo, Molise e Lazio prefabbricati per corrispondere alle imprescindibili esigenze di ordine morale e sociale delle popolazioni colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Tenuto conto che il preventivo proposto dalla Caritas italiana per la installazione di trentuno prefabbricati in ventinove comuni delle cennate regioni ammonta a L. 1.937.430.000 e che il contributo, nella misura dell'80% ammonta a L. 1.550.000.000;

Ritenuto opportuno dotare anche i comuni delle predette regioni di quei servizi che assicurino la continuità dei rapporti umani e delle tradizioni culturali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 1.550 milioni quale contributo nelle spese per la fornitura e l'installazione a cura della Caritas italiana, con sede in Roma, via Colossi n. 50, di trentuno prefabbricati comunitari nei comuni indicati nell'allegato che forma parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Al provveditori alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo, Molise e Campania è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere di cui in premessa.

Art. 3.

L'ufficio amministrazione e bilancio provvede ad accreditare ai competenti provveditori alle opere pubbliche l'importo di cui al precedente art. 1 i quali verseranno alla Caritas italiana un acconto del 60% all'inizio dei lavori e il residuo 40% dopo il collaudo definitivo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO

COMUNI

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Villetta Barrea | Belmonte |
| Villa Scontrone | Casalcassinese di Acquafondata |
| Scontrone | Mortola di Rocca d'Evandro |
| Casale di Cocullo | S. Biagio Saracinesco |
| Bugnara | Vallegrande |
| Rivisondoli | Vallerotonda |
| S. Simeone | Villa Latina |
| S. Maria Oliveto | Roccasecca |
| Colli a Volturno | Settefrati |
| Scapoli | Pietrafitta |
| Castelnuovo | Picinisco |
| Castel S. Vincenzo | Arpino |
| S. Agapito | S. Donato |
| Venafro | Sessa Aurunca: zona di Sessa |
| Acquafondata | zona di S. Maria a Valogno |

(4293)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Nomina del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e precisazione di taluni termini. (Ordinanza n. 7/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale è stato tra l'altro, stabilito che all'attuazione coordinata degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo designato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984, con il quale all'attuazione dei citati interventi, è stato designato l'on. Giuseppe Zamberletti, Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza 2/219/ZA del 10 luglio 1984 con la quale è stato istituito l'ufficio speciale, per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del capo del cennato ufficio speciale;

Considerato che per assicurare il massimo snellimento delle procedure relative all'attuazione degli interventi citati ed assicurare il più sollecito adempimento delle incombenze relative, appare indispensabile trasferire l'attività meramente esecutiva, delegando al prefetto Ing. Giomi anche la firma di taluni atti e provvedimenti di competenza del Ministro designato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto ing. Alessandro Giomi è nominato capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istituito con ordinanza in data 10 luglio 1984 n. 219/ZA.

Art. 2.

Al prefetto ing. Alessandro Giomi, capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono delegati gli adempimenti di cui all'art. 1 della citata ordinanza 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, ivi inclusa la firma degli atti relativi, compresi i provvedimenti di occupazione di urgenza e di espropriazione, nonché la firma degli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 1249/8 e 1421/3 intestate al Ministro designato, nei limiti degli impegni assunti con provvedimenti del Ministro designato medesimo.

Art. 3.

Agli adempimenti di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1/219/ZA del 16 aprile 1984 provvede il prefetto ing. Alessandro Giomi.

L'ordinanza n. 3/219/ZA del 12 luglio 1984 è revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4295)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cassano d'Adda e Lacchiarella

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40225: comune di Cassano d'Adda (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1980, n. 118 e 20 ottobre 1980, n. 73, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 23 marzo 1982, n. 56 e 9 giugno 1983, n. 128);

deliberazione 14 giugno 1984, n. 39927: comune di Lacchiarella (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1979, n. 268, integrata con deliberazione consiliare 25 gennaio 1980, n. 20, e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 10 luglio 1981, n. 236).

(4370)

Reiezione del piano regolatore generale del comune di Manerba del Garda

Con deliberazione della giunta regionale 19 giugno 1984, n. 40226, è stato rigettato il piano regolatore generale del comune di Manerba del Garda (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 68).

(4371)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Capriolo, Godiasco, Cornale, Faloppio, Suzzara, Sermide, Gorle e Borgoforte e variante al piano di fabbricazione del comune di Castiglione d'Adda.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40233: comune di Capriolo (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1983, n. 546);

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40230: comune di Godiasco (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1983, n. 108);

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40231: comune di Godiasco (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 luglio 1982, n. 80);

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40228: comune di Cornale (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 luglio 1983, n. 19);

deliberazione 19 giugno 1984, n. 40236: comune di Faloppio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 ottobre 1983, n. 39);

deliberazione 14 giugno 1984, n. 39929: comune di Suzzara (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1983, n. 283);

deliberazione 14 giugno 1984, n. 39930: comune di Sermide (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 dicembre 1982, n. 137 e 11 ottobre 1983, n. 66);

deliberazione 6 giugno 1984, n. 39630: comune di Gorle (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 dicembre 1983, n. 117);

deliberazione 6 giugno 1984, n. 39629: comune di Borgoforte (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1983, n. 87).

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 giugno 1984, n. 1405/urb, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Castiglione d'Adda (Milano). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4372)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio 26 luglio 1984, n. 1/13/2/1113, il cognome originario del sig. Frediano Bruno Martincich, nato a Umago il 19 novembre 1926, abitante a Trieste in via Montasio n. 31, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 9 maggio 1984, nella forma italiana di «Martini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della moglie del sunnominato, sig.ra Floriana Maria Ierman, nata a Maresego il 28 luglio 1934.

Con decreto prefettizio 26 luglio 1984, n. 1/13/2/1112, il cognome originario dal sig. Dorianò Martinčić, nato a Capodistria il 22 dicembre 1956, abitante a Trieste in via Montasio n. 31, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 9 maggio 1984, nella forma italiana di «Martini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

2^a facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) per due posti presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

2^a facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia toraco-polmonare posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:
istituto di coltivazioni arboree posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:
istituto di statistica (per il centro elettronico) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (seconda qualifica funzionale) per le esigenze dell'istituto di clinica chirurgica veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4309)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 223 del 14 agosto 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno di Allassio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nel livello funzionale V, segretari amministrativi.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, per l'assunzione di tre unità e un laureato in chimica.

ERNESTO LUPO, direttore

FRANCESCO NOCITA, vice redattore
DINO EGIDIO MARTINA, redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | L. | |
|------|--|----|---------|
| I | Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi: | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 98.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |
| | Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario | L. | 500 |
| | Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| | Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|--|----|--------|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|----|--------|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

| | | Prezzi di vendita | |
|--------------------------|---|-------------------|--------|
| | | Italia | Estero |
| <i>Invio giornaliero</i> | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| <i>Invio settimanale</i> | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|--|----|--------|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227